

CCVI^a TORNATA

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

INDICE

Congedi	Pag. 11230	
Dichiarazioni di voto	11231	
Disegni di legge (Approvazione di) :-		
« Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo »	11231	
« Approvazione dell'Accordo firmato in Roma fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato »	11231	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofruticoli »	11232	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane »	11233	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università »	11239	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo »	11234	
« Conversione in legge del Regio decreto-		8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi, Atene, e Costantinopoli »
		11234
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio all'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni »
		11234
		« Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe »
		11235
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende la disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato »
		11243
		« Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato »
		11243
		« Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi »
		11248
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina »
		11252
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra »
		11253
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei Trattati di pace e del Tesoro,

nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio »	11253
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto »	11253
« Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato »	11254
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali »	11258
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia »	11258
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali »	11258
« Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito »	11258
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura »	11259
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali »	11259
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 »	11259
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta »	11260
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento »	11232
Oratori:	
MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i>	11233
SUPINO, <i>relatore</i>	11232
« Conversione in legge del Regio decreto-legge	

12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino » 11235

Oratori:

BORSARELLI 11236
MANGO, *relatore* 11237
MOSCONI, *ministro delle finanze* 11242

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento dell'imposta sui celibi » 11250

Oratori:

MOSCONI, *ministro delle finanze* 11252
PASSERINI ANGELO 11251

Ringraziamenti 11231

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 11249, 11261

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la giustizia ed affari di culto, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'istruzione pubblica e per le comunicazioni.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albinì, per giorni 5; Bergamasco, per giorni 20; Bonin Longare, per giorni 10; Brondi, per giorni 5; Casati, per giorni 5; De Vecchi, per giorni 5; Di Bagno, per giorni 5; Fracassi, per giorni 10; Garavetti, per giorni 15; Garbasso, per giorni 5; Ginori-Conti, per giorni 3; Greppi, per giorni 5; Montuori, per giorni 15; Niccolini Eugenio, per giorni 5; Pelli Fabbri, per giorni 5; Pozzo, per giorni 30; Pullè, per giorni 10; Resta Pallavicino, per giorni 5; Rossi Baldo, per giorni 5; Ruffini, per giorni 5; Spirito, per giorni 8; Tanari, per giorni 5; Trecani, per giorni 8; Triangi, per giorni 10; Vitelli, per giorni 5.

Se non si fan no osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I senatori Tecchio, Chiappelli, D'Ovidio, Beria D'Argentina e Rizzetti hanno dichiarato che, qualora si fossero trovati presenti alla votazione del 15 corrente per appello nominale sull'ordine del giorno Apiani ed altri, avrebbero risposto SI, per l'approvazione della legge sul Gran Consiglio fascista.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Mangiagalli è pervenuta a questa Presidenza la seguente lettera di ringraziamento.

« Milano, 17 novembre 1928.

« Ricevo la comunicazione 6 corrente mese, n. 672-3045 e copia del resoconto sulla commemorazione del senatore Mangiagalli fatta in Senato da V. E.

« Voglia V. E. consentirmi di esprimere per me e per tutta la famiglia, la più viva e commossa gratitudine per le così nobili parole con le quali V. E. ha voluto ricordare i grandi meriti del Grande Estinto mio congiunto.

« Prego anche V. E. di voler esprimere ai signori senatori vivissime sentite grazie per le loro condoglianze.

« Gradisca V. E. i miei più distinti ossequi.

« F.to Ing. L. MANGIAGALLI ».

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo » (N. 1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1634).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 ottobre 1928, n. 2227, e 4 ottobre 1928, n. 2257, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 20 luglio 1928, n. 2247, 4 ottobre 1928, n. 2243 e 4 ottobre 1928, n. 2245, concernenti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo firmato in Roma fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato » (N. 1631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo firmato in Roma fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1631).

PRESIDENTE. È aperta la discussione

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1928

niente, quello, cioè, della facile confusione che spesso avviene, per errore o per frode, delle monete da 50 centesimi con quelle da cinque lire.

Non mancano i modi di differenziare queste monete l'una dall'altra, ciò che potrebbe anche avvenire senza cambiare il tipo delle monete stesse. Si potrebbe per esempio forare le monete da 50 centesimi, ovvero dentellare il bordo delle monete stesse, ovvero quello delle monete da cinque. L'uno o l'altro di questi sistemi potrà agevolmente essere scelto dai tecnici.

Con questa raccomandazione, e coll'emendamento sopra indicato, l'Ufficio centrale vi propone di dar voto favorevole al progetto di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo conferma la sua accettazione dell'emendamento dell'Ufficio centrale in quanto è conforme allo scopo per il quale il Governo ha presentato questo disegno di legge, quello cioè di supplire alla deficienza verificatasi nelle monete d'argento di minore valore, mentre quelle di maggior valore, da lire 20, sono assai meno richieste. Quanto all'inconveniente accennato dall'onorevole relatore, terrò presente la raccomandazione che egli ha fatto; non mi nascondo però che vi possono essere delle difficoltà di carattere tecnico, trattandosi di nichelio puro, che è un metallo molto duro e presenta delle particolarità speciali. Ad ogni modo, se tecnicamente con le monete attuali sarà possibile, mediante la dentellatura o altro, riparare a questo inconveniente, non mancheremo di farlo.

SUPINO, *relatore*. Ringrazio sentitamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane » (N. 1669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università » (N. 1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della Facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1928

niente, quello, cioè, della facile confusione che spesso avviene, per errore o per frode, delle monete da 50 centesimi con quelle da cinque lire.

Non mancano i modi di differenziare queste monete l'una dall'altra, ciò che potrebbe anche avvenire senza cambiare il tipo delle monete stesse. Si potrebbe per esempio forare le monete da 50 centesimi, ovvero dentellare il bordo delle monete stesse, ovvero quello delle monete da cinque. L'uno o l'altro di questi sistemi potrà agevolmente essere scelto dai tecnici.

Con questa raccomandazione, e coll'emendamento sopra indicato, l'Ufficio centrale vi propone di dar voto favorevole al progetto di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo conferma la sua accettazione dell'emendamento dell'Ufficio centrale in quanto è conforme allo scopo per il quale il Governo ha presentato questo disegno di legge, quello cioè di supplire alla deficienza verificatasi nelle monete d'argento di minore valore, mentre quelle di maggior valore, da lire 20, sono assai meno richieste. Quanto all'inconveniente accennato dall'onorevole relatore, terrò presente la raccomandazione che egli ha fatto; non mi nascondo però che vi possono essere delle difficoltà di carattere tecnico, trattandosi di nichelio puro, che è un metallo molto duro e presenta delle particolarità speciali. Ad ogni modo, se tecnicamente con le monete attuali sarà possibile, mediante la dentellatura o altro, riparare a questo inconveniente, non mancheremo di farlo.

SUPINO, *relatore*. Ringrazio sentitamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane » (N. 1669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle Colonie italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università » (N. 1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga della Facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo » (N. 1662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, concernente la modifica della quota percentuale sul provento della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli » (N. 1437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'ae-

ronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la convenzione 14 luglio 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi, Atene e Costantinopoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni » (N. 1453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini, di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro

chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe » (N. 1667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il giorno 19 marzo, dedicato a San Giuseppe, è dichiarato festivo, a tutti gli effetti civili.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in Testo Unico le norme del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030, dei Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1617, e 21 ottobre 1926, n. 1779, nonchè quella contenuta nella presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino » (N. 1617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1928, n. 213.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la tabella generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 24 luglio 1925, n. 1229, che ripristina i dazi doganali della tariffa generale sul frumento, sui cereali minori e sui prodotti derivati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno 13 settembre corrente, i dazi doganali di importazione stabiliti dalla tariffa generale alle voci nn. 64, 70 a) e 71 saranno applicati nella seguente misura:

- | | |
|-------|--|
| 64 | - Frumento, lire-oro 11, per quintale; |
| 70 a) | - Farina di frumento, lire-oro 16.75 per quintale; |
| 71 | - Semolino, lire-oro 22,75, per quintale. |

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1928
— Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

MOSCONI

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BORSARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, un disegno di legge presentato a ragion veduta, molto elaborato come appare dalla succinta, ma lucida relazione ministeriale, approvato dall'Ufficio centrale all'unanimità e chiarito a noi da una ampia e diligente disamina, per la quale sono lieto di poter rivolgere personalmente gli elogi all'amico relatore, ha una sicurezza tale di essere approvato che, veramente, non sembrerebbe essere mestieri di parole. A me, peraltro, sembra non inutile nè inopportuno che in una materia di tanta importanza, e che in brevi parole racchiude tanta sostanza, non venga a mancare la voce di un modesto proprietario e di un più che modesto, ma appassionato agricoltore, che esprime l'impressione che da questa legge proviene.

Perciò consenta il Senato che io brevemente mi spieghi.

La relazione accenna a due sorgenti dalle quali si spera ed alle quali si chiede incremento alla produzione del grano: le bonifiche e la intensificazione della cultura attuale.

Dalle bonifiche certamente è a sperarsi un grande risultato, quando attuate. Verrà il giorno in cui queste terre finora non presaghe del vomere, daranno il loro frutto, ma intanto pare conveniente che ci occupiamo della intensificazione delle terre adibite a grano, anche perchè da ciò ne verrà più sollecito il vantaggio.

Il Governo con alto pensiero e con patriot-

tico intento, ha bandito la battaglia del grano. Purtroppo noi abbiamo attraversato recentemente un periodo di tanto gravi difficoltà, di sofferenze, di paure, non ingiustificate, durante la guerra, che nulla ci pare sia soverchio tentare per dirimere, per allontanare il pericolo che abbiamo temuto tutti con angoscia, quello cioè che il valore dei nostri soldati e l'eroismo di tutti gli italiani venisse ad infrangersi contro lo spettro terribile ed invincibile della fame. Sembrava terribile che noi potessimo un giorno esser privati della visione realizzata dei nostri alti ideali per questo ostacolo, che tutti i giorni sorgeva e premeva minaccioso.

Quindi un grande elogio al Governo per questo sforzo. Ma il Governo, per raggiungere questo intento che doveva essere eroico, corse perciò ai ripari, avvisò i mezzi perchè questi deve cercare chi mira al fare; corse ai ripari, dico, per evitare un temibile deprezzamento del prezzo del frumento; e venne col presente disegno di legge ad aumentare di alquanto il dazio sul grano. tanto da poter rendere discretamente remuneratrice la cultura del frumento stesso.

E, senza andare a cercare ragioni che sono per se stesse troppo note ad evidenti, noi sappiamo che altre nazioni, altre regioni di noi più fortunate, hanno terre altrettanto e forse più fertili delle nostre; hanno una popolazione abbastanza numerosa da poterle ben coltivare, ma non abbastanza numerosa per poterne consumare i prodotti; hanno a disposizione facili, pronti e di non costoso trasporto i concimi chimici; come ad esempio gli Stati Uniti, che hanno vicini i tesori del Cile col salnitro ed altri fertilizzanti; come l'Argentina è l'Australia ed altre Nazioni che possono oltre a ciò spendere molto di più di quello che si consenta ai nostri agricoltori per macchine agrarie che tanta parte hanno e tanto contributo portano alla più facile e meno costosa produzione del grano.

Ed allora appare più che mai necessario difendersi dagli ostacoli che possano deprimere o rendere vano lo spirito di patriottismo, lo spirito di civismo, al quale fa opportunamente ed efficacemente appello il Governo, ma sul quale sente che sarebbe ingiusto e forse fatalmente vano appoggiarsi, quando si venisse ad urtare contro una impossibilità eco-

nomica assoluta; perchè il coltivatore male si indurrebbe a fare questa coltivazione in perdita, nè ciò sarebbe ammissibile. Ebbe così il Governo l'intento di dare maggiori aiuti e speriamo che realmente ottenga con essi il risultato grandioso, che l'Italia giunga a bastare a sè stessa.

E, senza agitare lo spettro della fame, io credo che questa coltura, se bene applicata ed attuata, varrà a preservarci da altri mali, quale quelli dell'emigrazione, dell'inurbamento, e delle basse mercedi. L'emigrazione ognuno vede che è una triste cosa quando è determinata dalla necessità della ricerca del lavoro e del nutrimento, quando gli italiani sono obbligati ad affrontare le ignoteventure di mari lontani e debbono tristamente esclamare con Virgilio: « Nos patriam fugimus et dulcia linquimus arva ».

Accennai al male dell'inurbamento, che va diventando sempre maggiore; abbandono cioè delle campagne, con la conseguente invasione delle città da parte di turbe che vogliono cercarvi altri mezzi di vita, che non siano quelli dei campi, non più redditizi. È necessario che questa gente venga dalle condizioni materiali invitata a rimanere là dove è nata, a coltivare la terra dei padri, le *paterna rura* di Orazio, a coltivare quella terra che è sempre *l'alma parens frugum*. È necessario dare anche questi aiuti indiretti a tutto il resto della Nazione, perchè tutti sanno che, se l'agricoltura decade, decadono le mercedi e cadono i prezzi dei prodotti del paese. Questo è quindi intendimento buono e dobbiamo augurarci che possano raggiungersi i risultati che se ne sperano.

Per queste ragioni, io non volevo che mancasse una parola di lode al Governo per questo suo intento. Ma, mentre do una parola di lode, non posso esimermi dal fare due osservazioni che mi auguro siano prese in considerazione dal Governo stesso.

La prima di queste osservazioni è quella del tempo non più perfettamente utile in cui vennero questi provvedimenti adottati.

Il momento è stato un po' tardivo. Le condizioni del mercato erano state, direi, scontate e si erano fatte cattive, ed i produttori, purtroppo, erano stati costretti a svendere il loro prodotto. Venne il provvedimento rimar-

ginatore di questa piaga, ma venne quando il suo beneficio andò in gran parte a vantaggio degli incettatori, di coloro, cioè, che, avendo capitali, avevano potuto impiegarli nell'acquisto del grano, e il beneficio non andò; o almeno solo parzialmente, a vantaggio degli agricoltori, che si erano sobbarcati alle spese ed alle eventualità di clima e di mercati avversi ed avevano, per fronteggiare le spese, dovuto vendere i loro prodotti in quelle meno liete condizioni.

Resta la questione della misura. È sufficiente la misura adottata dal Governo? Io ritengo per il momento di sì. La ritengo modesta e prudente, ma sufficiente. E qui viene la preghiera e l'osservazione che mi permetto di fare al Governo. Esso ha, come suol dirsi, in mano il polso del Paese, ha i mezzi per raccogliere informazioni sia all'interno che all'estero sulle condizioni dei mercati ed anzi sulle previsioni che si faranno sui mercati prossimi futuri. Ed allora, vigili, il Governo, perchè questo mercato si conservi sempre alquanto rinumeratore. Noi non chiediamo troppo, noi chiediamo il semplice necessario, in modo che la coltivazione del grano si possa fare senza depauperare chi suda, chi spende, chi lavora, affrontando eventualità di stagioni, spesso avverse. Perciò, quando il Governo vedesse avvicinarsi il giorno in cui la misura adottata non fosse sufficiente, voglia provvedere in tempo, perchè sia sempre mantenuta quella condizione di vitalità, per così dire, di questa occupazione così alta, così patriottica, e così necessaria. In tal modo il Paese, guidato saggiamente da chi prudente disponga e ad esso disciplinatamente obbedendo, potrà affrontare con lo spirito, colla forza di volontà, di cui ha già dato prove così luminose e così numerose, le avversità e vincere così anche questa pugna, per sempre meglio avviarsi verso il compimento degli alti destini della Patria. (*Approvazioni*).

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. È stato bene che in quest'Aula fosse mossa la questione del dazio sul grano, perchè fra le due scuole, quella del liberismo e l'altra del protezionismo, il Governo sappia che il Senato ritiene che, accantonando tutte le teoriche, le quali hanno i loro lati buoni ed, a seconda dei casi, non pochi cattivi, il

proteggere l'agricoltura giova al Paese più che l'abbandonarla alla concorrenza straniera, e specialmente in tema di cerealicoltura.

L'Italia ha assolutamente bisogno di liberarsi del peso gravissimo di essere soggetta a comprare oltre due milioni di tonnellate di grano all'anno, per potersi nutrire; e questo non implica soltanto una questione economica, ma altresì una eminentemente politica.

In media il consumo annuo nell'ultimo quinquennio ha superato i sette milioni e mezzo di tonnellate, e di esse quasi due milioni e duecentomila ci vennero dall'estero.

Io ho creduto, nella mia relazione, indicare in uno specchietto i paesi di provenienza ed il rispettivo quantitativo dell'ultimo triennio per dimostrare che dopo l'ultima guerra le fonti di quella parte della nutrizione italiana, per la quale siamo deficienti, si sono spostate. Prima erano i grani Danubiani e della Russia, adesso invece sono quelli del Canada, degli Stati Uniti e dell'Argentina, che arrivano in prevalenza.

Ora chiunque ponga mente alla insicurezza dei mari in tempo di guerra, non potrà non restare assillato al pensiero che noi italiani potremmo vederci venir meno, specialmente negli anni di nostro cattivo raccolto, il nutrimento più essenziale e, restando alla mercé altrui, trovarci per conseguenza spezzati i nervi migliori della nostra resistenza. Ma oltre questa questione di carattere politico e sporadico, è evidente che resta sempre quella di carattere economico e permanente, quale è il dover mandare ogni anno all'estero centinaia e centinaia di milioni di lire-oro per approvvigionarci. Tutta una ricchezza immensa, che potrebbe restare in Italia, ove noi riuscissimo a produrre il nostro fabbisogno granario.

Questo, nonchè impossibile, forse non è neppure difficilissimo ove decisamente lo vorremo, e dobbiamo volerlo. Occorre tenacia e soprattutto incoraggiamento, aiuto agli agricoltori affinchè intensifichino la cultura granaria, oltrechè estenderne la superficie; e lavorino bene quella terra che non solo non è ingrata, ma è gratissima e rende a mille doppi quello che le si dà; siano larghe le concimazioni; si alternino le culture per il congruo riposo del terreno; e con tempestive arature il sole benefico fertilizzi gli strati inferiori del terreno, sì che i prov-

videnziali elementi da essi forniti si trasformino in sempre più crescente produzione. (*Bene!*)

Ma per tutto questo ci vuole danaro, e bisogna che l'agricoltore lo ritragga dal suo lavoro, dalla terra che coltiva; venda il suo prodotto ad un prezzo congruo, non si trovi ammiserito obbligato a cedere a prezzo vile il grano prodotto con tanto stento e fra tante alee. Quando egli ne vede svilito il prezzo per la concorrenza straniera, se proprio non deporrà l'aratro avvilito, gli mancherà certo il fervore per estenderne l'uso. Sicchè anzitutto non bisogna mai abbandonare l'agricoltura ai marosi della concorrenza, ma con antiveggenza assisterla e proteggerla nei limiti necessari. Questo perchè non solo s'intensifichi la cerealicoltura, ma per dare pure un impulso efficace a che si estenda. E qui va segnalato il magnifico programma delle bonifiche. Se i 7 miliardi, che i recenti provvedimenti hanno ad esse assegnato, riusciremo a spenderli veramente e ad impiegarli soprattutto bene; se in questa materia si perderà la brutta abitudine di fare, disfare, tornare a fare (come disgraziatamente in materia di lavori pubblici spesso, ma in tema di bonifiche spessissimo, si è verificato in passato) buttando decine su decine di milioni, per lavori malfatti, per arginature insufficienti che restano distrutte alle prime piene...

Voci. Questa è la verità.

MANGO. Lo è purtroppo; ma se tutto questo si riuscirà ad evitare, con quella onestà di amministrazione che bisogna a tutti i costi pretendere — ed è qui che si vedrà la vera disciplina di un popolo che vuol risorgere —; se ai sacrifici di bilancio, che con tanta opportunità ci proponiamo per la bonifica materiale delle terre, risponderà il successo, l'Italia non avrà più bisogno del concorso agricolo estero per la sua principale nutrizione. Essa resterà sollevata da un peso enorme che specialmente se si unirà alla sostituzione del carbone bianco, costituito dai nostri fiumi e laghi artificiali, al carbone nero, che fa emigrare oro a non finire, allora sì che la sua finanza sarà solida quanto il granito.

Ricordiamo intanto che in Italia siamo riusciti a bonificare 750.000 ettari di terreno, ed altrettanti ettari stanno per essere bonificati. Ma se noi riusciremo a fare l'anzidetta grande

bonifica predisposta, noi potremo avere largamente quei due milioni e mezzo di tonnellate di grano che occorrono all'incirca per liberarci dall'anzidetto peso immane che la nostra bilancia commerciale con l'estero deve sostenere. Adunque sappia il Governo che il voto del Paese è con esso allorchè in materia di agricoltura protegge l'agricoltura, e cerca tutti i mezzi per sviluppare la granicoltura. All'uopo io osservavo nella mia relazione (e ringrazio l'on. Borsarelli del giudizio benevole che su essa ha portato e di avere voluto rilevare questo punto) che senza dubbio vivissimo è negli italiani il senso di civismo, e forte è il patriottismo, come pure la disciplina, perchè diamo ogni opera pel bene nazionale; ma è pur necessario che il lavoratore, il coltivatore abbia la remunerazione del proprio lavoro, e resti dal frutto di esso quanto occorre alla vita della sua famiglia; altrimenti è fatale che le file si diradino. Vi poteva essere questa remunerazione nella condizione a cui il mercato granario era sceso in questi ultimi tempi? No.

Nel 1926 infatti il prezzo del grano salì fino a L. 230 e forse persino lo superò in alcuni brevi periodi; e tale prezzo era certamente più che remunerativo. Pure è da rilevare fin da ora un dato importantissimo in questo tema, che con tale prezzo del grano il pane e la pasta salì di costo con rapidità è vero, e di molto; ma non discese ugualmente a misura che il grano si andò vendendo a minor prezzo; ed in proporzione di questo si è mantenuto a lungo ad un costo che non trovava rispondenza all'attenuato mercato granario. Tutto un giuoco, se non irregolare, certo non chiaro ed alquanto ingiustificato. La speculazione ci ha dimostrato che non è del tutto automatica la discesa del prezzo del grano con quello del pane e della pasta; che non è quindi proporzionale lo svilimento del genere che l'agricoltore trae dalla terra, con l'abbassamento del prezzo del genere suddetto di prima necessità; che quando si tratta cioè di discesa del prezzo di quelli si va molto a rilento sicchè, mentre perde il produttore, non è a sua volta proporzionato nè celere il guadagno del consumatore. Ciò si è verificato allorchè, dal prezzo altissimo suddetto del 1926, si discese intorno alle lire 150 o 160 a quintale nel 1927 — il quale prezzo era discretamente remuneratore — e si verificò

ancora più nei mesi scorsi, allorchè il prezzo del grano precipitò in media a lire 115, eppure il pane mai lo ebbe il consumatore ad un prezzo rispondente alla metà del 1926. È vero che sopravvennero altri elementi, quali lo svilimento della lira, poi la sua rivalutazione; ma il certo si è che quando, senza un giovamento deciso del consumatore, scende il grano ad un prezzo così basso da toccare le lire 115, e forse in qualche zona anche meno, come accadde appunto mesi fa ed appena dopo l'ultimo raccolto, non si fa affatto il bene dell'agricoltura e tanto più si allontana l'incremento della granicoltura. I concimi, chimici in ispecie, costano e molto; la mano d'opera fra organizzazioni, resistenze, asserta equità di remunerazione e simili, si mantiene alta, e la discesa, tanto spesso affermata, non la si trova nella cruda realtà. Allora all'agricoltore, che con un po' di capitale e con molta buona volontà si dedica all'agricoltura e potrebbe dare ad essa un deciso incremento, cadono le braccia, e da essa si ritrae spesso scoraggiato; oppresso come è da balzelli, dal sopravvenire ogni giorno di un cartellino bianco o rosso, manifestazione svariata di colore ma uniforme di pressione tributaria, le cui forme si vanno allargando ogni giorno; tutte con finalità che sono pienamente giustificate da ragionamenti teorici, contenenti sia pure ciascuno una nuova luce, ma che in concreto premono senza coordinazione nè proporzione sopra un sol punto, che spesso crolla sotto il peso crescente!

Questa è la realtà cruda, che non bisogna nascondersela, se vogliamo davvero che l'agricoltura prosperi, e che si produca sulla nostra terra benedetta quel che ci occorre, senza attenderci nulla da oltre i confini. (*Benè*).

La cerealicoltura senza una giusta e proporzionata protezione languisce, e se lasciata in balia della concorrenza estera, la quale ha viceversa tutte le condizioni per vincerci facilmente. L'America può coltivare le sue terre vergini con ben poco; l'Argentina, il Canada, gli Stati Uniti ottengono il frumento che vogliono con poca spesa. Quei coltivatori possono valersi delle macchine necessarie e le pagano a basso prezzo; hanno distese interminabili in piano e collina; i concimi sono appena necessari stante la grande fertilità delle terre non sfruttate; la stessa mano d'opera non è carissima, giacchè

pur troppo i nostri lavoratori troppe volte andarono in passato a fare i paria della terra altrui, e poche volte dandosi all'agricoltura riescirono a fare i padroni e grandi fortune. A questo si aggiunga che i noli sono scesi; ed ecco perchè nei nostri porti — in quello di Napoli e di Genova specialmente — si sono visti negli ultimi tempi arrivare quasi ogni giorno transatlantici da carico rigurgitanti di grano; i nostri silos ne sono pieni, in uno ai Magazzini Generali, ed il prezzo del grano era perciò calato al sotto-costo, schiacciando il produttore e senza che del resto ne tornasse un utile proporzionato al consumatore.

Pur non facendo calcoli molto larghi, nel Tavoliere delle Puglie — il quale costituiva in passato ed ora in misura minore il granaio nazionale — sempre che il frumento non si vende attorno alle 140 o 150 lire a quintale non è remunerativo il produrlo.

Sta bene il fare la campagna sul grano; mostre agricole, premi d'incoraggiamento — qualche volta, sia pur rara, mal collocati — conferenze e simili. Tutta buona roba, che nobilmente incita, che ci dà il fervore dell'opera a pro della Nazione e del coltivatore; ma per vincere davvero non bisogna abbandonare in balia del destino chi la combatte con i fatti, il che da noi pur troppo va accadendo in altre materie non di rado. Il coltivatore deve trovare nel prezzo congruo del grano la sua giusta remunerazione. Ecco perchè, onorevole ministro, bisogna che la teorica protezionista, in tema di cerealicoltura, sia applicata senza esitazione, e soprattutto a tempo.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. È quello che abbiamo fatto.

MANGO. È vero; ma l'on. Borsarelli ha detto che fu tardi, e non lo dice solo. Ad ogni modo la scuola liberista riuscirebbe dannosa di fronte alla realtà delle cose; sempre che si resta nel campo puro delle teoriche e si perde di vista la realtà, si cade; quindi una giusta protezione doganale va accordata caso per caso. Se ne avvide perfino l'Inghilterra allorquando, dopo aver fatto dell'ultra liberismo in ogni campo, si trovò di fronte ad una crisi agraria paurosa. Nè si dica che la protezione dell'agricoltura porta per necessità all'abbandono dell'industria. Io ho ricordato nella mia relazione come in Francia furono le classi industriali quelle che

spesso e ripetutamente vollero la protezione dell'agricoltura, perchè questa è una delle migliori loro clienti.

Signori del Governo, la coscienza del Paese, di cui è interprete sicuro il Senato che mi sta ora così benevolmente ascoltando, dimostra che nessuna esitanza dovete avere allorchè si tratta di aiutare l'agricoltura; bisogna evitare che essa sia oppressa con le tante forme che sopravvengono ogni giorno, le quali quasi ignare l'una della esistenza dell'altra, finiscono col gravare sullo stesso punto minacciandone la rovina. Solo con il non inaridire la principissima fonte della ricchezza, la nazione prospererà davvero; solo così risolverete il grave problema della sufficienza della cerealicoltura.

E rispondo al senatore Borsarelli, che ha fatto un appunto al provvedimento ed un rilievo. Egli come ho già detto nota che ci si è svegliati un po' tardi e che quello doveva venire qualche mese prima. Certo se fosse venuto in agosto sarebbe stato meglio, molto meglio. Ma vi sono delle attenuanti, se non proprio delle discriminanti, direbbero gli avvocati. Giacchè è vero che la celerità, la tempestività, in specie in tema di dazi, ove si spesso imperano i catenacci, è pregio dell'opera; ma per quanto non si trattasse di creare un dazio protettivo, da un momento all'altro, e soltanto di allargarne la misura, pure allorchè trattasi di una derrata, gravando sulla quale si fa aumentare il prezzo del pane e dei consumi popolari, non è facile orientarsi con celerità. Da qui quel senso d'incertezza che potrebbe notarsi nei ribassi con quelle oscillazioni, che si verificano immediatamente dopo il raccolto e che poi potrebbero non essere seguite dal consolidamento del ribasso stesso. Ecco perchè il Governo ha sempre il dovere di essere prudente prima di adottare un provvedimento, che potrebbe esser basato su condizioni transitorie di mercato, donde il suo diritto di ben assicurarsi. Questa volta è vero, on. Borsarelli, si è assicurato un po' a lungo, quasi per due mesi; ma ricordiamoci anche qui del « meglio tardi che mai » e contentiamoci. Pur dolenti che proprio i più umili agricoltori, quelli che intanto avevano bisogno di realizzare, per pagare le mietitrici, le trebbiatrici, ed i debiti con scadenza al raccolto, come di consuetudine, e spesso con la

coattiva delle cambiali abbiano dovuto non vendere, ma svendere addirittura a 112 o 115 al quintale, dal nuovo raccolto al giorno del decreto, e con loro grande perdita e sconforto. Sicchè se la protezione fosse stata integrata un mese prima era meglio. Questa discussione se ad altro non servisse, indurrà il Governo a tener dietro con massima cura a questa gravissima questione del prezzo del grano, in rapporto a quello del pane e della pasta, per intervenire sempre rapidamente, giacchè ne è in gioco un alto interesse economico nazionale.

E passo al secondo rilievo enunciato dal senatore Borsarelli: la *misura* della protezione. Bisogna precisare che non si tratta di protezione nuova; non vi è stata ora che la ripristinazione della misura del dazio quale esisteva prima, e che si era andata alterando per effetto della svalutazione della moneta prima, e della rivalutazione poi. Ecco tutto. La protezione era diminuita di lire 12.50 o 13 per quintale giacchè il frumento proveniente dall'estero finiva col pagar meno, ed il Governo con questo aumento di dazio non ha fatto che riportare la protezione a quella misura di lire 39.60, che esisteva prima.

Sicchè a favore della protezione dell'agricoltura ha fatto abbastanza; ma certo non si è fatto molto, perchè ci siamo limitati ad eliminare il danno sopravvenuto, non abbiamo creato un vantaggio agli agricoltori. Ed è perciò che l'on. Borsarelli vorrebbe, a ragione, che in avvenire si facesse meglio a prò di quelli, che in fondo sono i migliori creatori della ricchezza nazionale. E giacchè i mercati, in genere, e quello del grano in specie, sono sottoposti ad alternative e movimenti continui, così è bene esser vigili sulla necessità d'intervenire col dazio protettore; pur restando fermo il duplice concetto della protezione adeguata alla cerealicoltura, ed il non rincarire senza la più stretta necessità sia pur di centesimi il prezzo del pane, che tanto influisce su quello di tutti i consumi popolari. E di conseguenza è mestieri tener sempre d'occhio la proporzione giusta che deve esservi fra il prezzo del grano e quello del pane, giacchè non sempre essa si è mantenuta. Lo stesso purtroppo si verifica anche spesso pel bestiame, il cui prezzo di vendita all'ingrosso è andato scemando negli ultimi tempi, fino ad av-

vilire quest'altro ramo collaterale, così connesso all'agricoltura; eppure sui mercati di consumo le carni nella vendita al minuto non sono scese con la debita proporzione. Anche per esse di frequente la speculazione interviene con proporzione troppo prevalente, onde è reclamato l'intervento deciso della pubblica autorità. Essa deve pretendere che gli abusi cessino, dovunque essi si manifestino, e senza debolezze bisogna pretendere il vantaggio giusto della generalità; il che sarà degno di tempi veramente nuovi.

Non è certo facile conciliare che il grano si mantenga a prezzo congruo, e che il pane non aumenti di costo; ma bisognerà eliminare i troppi ingranaggi intermedi parassitari, i quali vogliono per giunta guadagnare troppo; sicchè bisogna pur dare un margine giusto agli industriali e mugnai, ma non già eccessivo. Perciò in questo decreto il Governo ha fissati i dazi delle farine finì in una nuova misura, per far conseguire un compenso per la trasformazione del grano in pane, ed evitare che il lieve aumento del dazio abbia una ripercussione sul prezzo del pane superiore a qualche soldo per chilo.

Ma alla nostra Commissione sono pervenuti lamenti dai Sindacati relativi, i quali assicurano di non poter sostenere la spesa eccessiva, rappresentata dal prezzo non remunerativo del pane ordinario, non fronteggiato dalla esigua vendita del pane di lusso. Vorrebbero quindi dei compensi ed aiuti indiretti.

Non spetta a noi l'esame di essi, e valuterà il Governo quali di essi e fino a qual punto, siano attendibili. Non lo sono mai i compensi che rincarirebbero i consumi popolari, già messi a dura prova e non piccola.

Vedrà il Governo se invece di distruggere il grano avariato lo si possa impiegare, e con quali strette garanzie, alla distillazione.

Certo se il dazio sul grano avariato permane nella stessa misura che su quello buono, tutto indurrà a distruggerlo anzichè ritirarlo dai silos o dai piroscafi in arrivo. Ora, se in questi casi, anzichè distruggere valori sia pure minimi, li si potessero utilizzare, si farebbe certo opera provvida, e la imposta statale ne avvantaggerebbe con l'esigere sia pur poco anzichè nulla. Ma sono problemi questi complessi, che si esaminano a base minuta di tariffe, e tenendo conto della ripercussione sia sulle distillazioni

in genere sia sui generi impiegati ordinariamente per mangime degli animali.

La Commissione vede che il tema è degno di esame; osserva però che gl'industriali non hanno gran che diritto di lamentarsi, perchè specialmente per il passato non è stato piccolo il loro guadagno, come abbiamo detto poco fa. Giacchè, quando il grano era pagato ai produttori a duecentoventi, forse a duecentotrenta lire con resa sul posto di produzione, il pane costava un prezzo tot; ma quando poi il grano è sceso di prezzo per oltre un terzo e quasi quasi ha toccato la metà, il pane non è punto ribassato con la stessa proporzione; sia pur tenendo conto di elementi sopraggiunti che hanno oberata la trasformazione del grano in pane. Questo sopraggiungere di elementi nuovi, senza che chi lo dovrebbe cerchi spesso evitarlo, purtroppo lo s'invoca con soverchia frequenza, per cui restano frustrati i promessi benefizi e permane il caro-vita per tutte le classi; il che bisognerà studiarsi di vedere attenuato veramente e coi fatti.

Epperò insistiamo sull'invito al Governo che tenga fermo il concetto di trovare modo che il nostro popolo, li quale ha bisogno di nutrirsi prevalentemente di pane e di pasta, non ne veda rialzare in avvenire di troppo il prezzo, tanto più che le statistiche hanno constatato che il consumo del grano è andato aumentando negli ultimi anni, giacchè prima erano 165 chilogrammi per ogni individuo, che si consumavano in media: e adesso 180; certamente per il rincaro della carne, verdura e simili.

Siamo sicuri che il Governo manterrà la duplice visione della necessità di proteggere l'agricoltura e quella pur altissima che il prezzo del pane non abbia sbalzi. All'uopo bisognerà mantenere con cura e vigilanza costante il rapporto tra cause ed effetti, eliminando il più che si può, e con energia, le dannose interferenze parassitarie. Solo così potrà veramente determinarsi sul nostro territorio quella più larga cerealicoltura ed intensa, dalla quale certo vedremo derivare la decisa prosperità economica della Nazione. (*Approvazioni, molte congratulazioni*).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo

è grato all'Ufficio centrale, al suo egregio relatore on. Mango e all'on. Borsarelli per le parole di piena approvazione che essi hanno pronunciato a favore di questo decreto-legge.

Esso, come ben tutti hanno compreso, si è prefisso uno scopo non tanto fiscale, quanto soprattutto economico, quello cioè di incoraggiare l'agricoltura, di dare impulso alle semine e di favorire la battaglia del grano, per modo che la produzione di questo importantissimo prodotto riesca sempre più abbondante, ne colmi le deficienze, arrivi possibilmente al punto da rendere superflue le importazioni di cereali dall'estero e valga così a diminuire per questa parte la sbilancia commerciale.

L'on. Borsarelli ha fatto qualche rilievo, specialmente circa un'asserita tardività nell'adozione del provvedimento. Però l'on. Mango su di questo punto ci ha accordato le attenuanti; ma a me sembra che le giuste considerazioni fatte dall'on. Mango abbiano piuttosto la portata di vere discriminanti. Certo è che, quando il Governo doveva decidere se conveniva aumentare il dazio d'importazione del grano riportandolo al suo valore iniziale di lire 7.50 oro, non poteva a meno di tener conto non solo degli interessi degli agricoltori, ma altresì di quelli dei consumatori di un prodotto di prima necessità, e perciò doveva attendere un momento in cui le condizioni del mercato si fossero pienamente delineate, in modo da rendere sicuro che il bisogno di una protezione maggiore fosse fuori di ogni dubbio.

Quanto all'opera di incettatori ritengo che siasi esagerato, e sia a questa mancato il tempo di esplicarsi largamente; quindi una tardività non vi è stata. Circa poi la misura del dazio, essa anche dall'on. Borsarelli si riconosce oggi sufficiente; e per l'avvenire vedremo.

Certamente il Governo non mancherà di vigilare, animato dal proposito di conciliare equamente gli interessi dei produttori e dei consumatori. Posso poi assicurare l'on. Mango, che questa discussione di protezionismo e di liberismo non mi preoccupa troppo; in siffatta materia più che le pure teorie è la realtà della vita che deve guidare il Governo. E chi è al Governo deve preoccuparsi non tanto di teorie talora troppo rigide e assolute, quanto delle necessità reali e vive del paese, dei suoi bisogni, delle sue condizioni in un determinato periodo,

tenuto pur conto in questa materia delle direttive degli altri paesi. Questo ha fatto il Governo fascista quando ristabilì nel 1926 il dazio sul grano, questo non mancherà di fare ove se ne presentasse la necessità, continuando a seguire questo problema con vigile attenzione, come del resto si è regolato in questa circostanza.

L'on. Mango ha fatto poi qualche rilievo relativamente all'industria dei mulini.

MANGO. È un'istanza pervenuta all'Ufficio centrale che avevo il dovere di riportare.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Credo doveroso rispondere anche alle osservazioni fatte su di questo punto.

Premesso che un aumento del prezzo delle farine fini non riguarda strettamente la competenza del mio Ministero, ma piuttosto quello della economia nazionale, devo ad ogni modo, rilevare, in ordine al mantenimento del divieto di importazione di dette farine, che, in base ai vincoli derivanti dalle Convenzioni internazionali commerciali in vigore, non sarebbe possibile applicare al prodotto estero restrizioni o limitazioni che non trovassero adeguato riscontro all'interno per il prodotto simile nazionale. In quanto poi a consentire ai molini nazionali, nell'interesse dell'industria esportatrice, la facoltà di fornire alle fabbriche di paste alimentari e di biscotti destinati all'esportazione farine bianche ricavate in Italia da grano introdotto in regime di temporanea importazione, si osserva che tale facoltà già esiste in atto, essendo ammessa la temporanea importazione del grano tenero per la fabbricazione di biscotti da thè e quella del grano duro per la fabbricazione delle paste alimentari.

Circa infine lo sgravio del dazio doganale sui grani avariati per impiegarli a scopo di distillazione e di mangime del bestiame, è da osservare che non sembra opportuno favorire, mediante sgravi fiscali, l'impiego di cereali esteri avariati, data la larga disponibilità di materia prima per distillazione già esistente in paese, mentre, d'altra parte, l'impiego di detti cereali, come mangime, implicherebbe un complesso di controlli sanitari e fiscali che, anche quando si potessero istituire, renderebbero in pratica inefficiente l'agevolezza proposta.

Queste sono le ragioni, molto esaurienti a

parere mio, per le quali non credo nè possibile nè opportuno accogliere le osservazioni fatte a questo riguardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato » (N. 1311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (N. 1644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1644*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituito in Roma l'Istituto Poligrafico dello Stato per l'esercizio delle arti grafiche e per la gestione delle pubblicazioni di Stato destinate alla vendita.

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma, è assoggettato al pagamento delle imposte e delle tasse ed è posto alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Provveditorato Generale dello Stato) per lo svolgimento della sua attività e per la produzione di lavori.

Esso non può intraprendere lavori per privati se non eccezionalmente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione approvata dal Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti gli impianti e dotazioni dell'Officina Carte-Valori di Torino, da tutti gli impianti e dotazioni assegnate allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato e da tutto il patrimonio dello Stabilimento stesso, nonchè dalla carta appartenente al Provveditorato Generale dello Stato e da tutte le pubblicazioni e libri di pertinenza della Libreria dello Stato.

Vengono assegnati in uso all'Istituto i fabbricati ed i terreni presentemente assegnati allo Stabilimento Poligrafico dello Stato e il palazzo costruito per la Officina Carte-Valori in Roma a Piazza Verdi.

(Approvato).

Art. 3.

Con provvedimento da emanarsi dal Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per il trapasso del patrimonio conferito

all'Istituto e per la valutazione, riferita alla data 30 giugno 1929, del patrimonio medesimo e dei beni immobili assegnati in uso a mente del precedente articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

Sul valore del patrimonio come sopra costituito e su quello dei beni immobili ceduti in uso, l'Istituto corrisponderà al Tesoro dello Stato l'interesse annuo del 4 % da versare in apposito capitolo delle entrate nel bilancio del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 5.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione deve presentare al Ministro delle finanze, per l'approvazione, il bilancio dell'esercizio precedente, accompagnato da una dettagliata relazione sull'andamento dell'azienda, dal conto Profitti e Perdite e dall'Inventario a fine di esercizio unitamente alla relazione dei Sindaci.

Gli utili netti dell'Istituto risultanti da ciascun bilancio annuale, dedotte le riserve e le altre assegnazioni statutarie, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio, verranno versati per intero allo Stato con imputazione al capitolo delle entrate destinato ai proventi di cui al precedente art. 4.

(Approvato).

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di undici membri costituito: da un Presidente; da un Senatore del Regno; da un Deputato al Parlamento; dal Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti o da un suo delegato; da un Membro del Consiglio di Stato; dal Provveditore Generale dello Stato; dal Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, e da 4 consiglieri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e

dai Ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra e della pubblica istruzione.

Gli Amministratori dell'Istituto sono nominati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze e possono essere impiegati dello Stato purché di grado non inferiore al 5°.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i Membri del Consiglio che sono stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

(Approvato).

Art. 7.

In occasione dell'approvazione del bilancio, e tenuto conto delle risultanze del medesimo, il Ministro delle finanze determina le somme necessarie da assegnare per l'esercizio chiuso a titolo di indennità di carica al Presidente e, in misura diversa, ai Membri del Consiglio di Amministrazione nonchè ai Sindaci a compenso delle loro prestazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Un Collegio di Sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

Il Collegio, composto di 5 Sindaci, è costituito da un Membro della Corte dei conti con funzioni di Presidente e da 4 funzionari civili dello Stato.

I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle finanze all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 9.

All'Istituto Poligrafico sono affidate le forniture della carta bianca e da lettere, delle buste e di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere, e delle carte rappresentative di valori, ordinate dal Provveditorato Generale per i proprii compiti di istituto.

È altresì affidata all'Istituto medesimo la gestione della *Gazzetta Ufficiale*, della Raccolta

Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno e della Libreria dello Stato.

Nulla è innovato alle attribuzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto per quanto concerne la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale* e la stampa e la distribuzione degli Atti di Governo.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'adempimento dei proprii compiti l'Istituto può affidare lavori anche ad altri stabilimenti ed Istituti, ad Enti o Ditte commerciali ed a privati.

(Approvato).

Art. 11.

Il Provveditorato Generale dello Stato stabilirà annualmente, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbisogni delle forniture di cui all'art. 9 e ne fisserà il prezzo in base alle determinazioni dell'apposita Commissione delle tariffe.

Il pagamento delle dette forniture verrà disposto con decreto del Ministro delle finanze e sarà pagato in 12 rate mensili uguali anticipate a partire dal mese di luglio di ciascun anno.

Nel caso che ad esercizio iniziato dovessero le forniture prestabilite essere ridotte, dovrà essere apportata una corrispondente riduzione al compenso prestabilito, da suddividersi nelle successive rate di anticipo.

Il compenso per i lavori che il Provveditorato Generale richiederà all'Istituto in aggiunta a quelli di cui ai precedenti commi, verrà stabilito di volta in volta con le formalità di cui sopra, ed i relativi pagamenti saranno effettuati in rate mensili anticipate in relazione al periodo di tempo stabilito per l'espletamento delle forniture.

Qualora le forniture non procedessero con la dovuta regolarità il Provveditorato potrà sospenderne in tutto o in parte i pagamenti.

(Approvato).

Art. 12.

Il Ministro delle finanze con suoi decreti stabilirà le norme per la costituzione ed il fun-

zionamento della Commissione delle tariffe e ne nominerà i componenti.

(Approvato).

Art. 13.

Il Provveditorato Generale dello Stato eserciterà a mezzo di proprii funzionari il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

(Approvato).

Art. 14.

Nulla è innovato per quanto riflette il sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione, sui depositi, sulle consegne e sulle spedizioni di titoli al portatore rappresentativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Le consegne di carta, stampe, macchine e materiali, dipendenti da contratti stipulati dal Provveditorato Generale non ancora esauriti al 1° luglio 1929, verranno da tale data disposte dall'Istituto.

Il Provveditorato Generale, informato dall'Istituto delle avvenute consegne, disporrà il pagamento sui fondi all'uopo impegnati.

Il valore delle merci di cui sopra sarà portato in aumento del capitale dell'Istituto con le norme stabilite nel decreto di cui al precedente art. 3.

(Approvato).

Art. 16.

I contratti che direttamente interessano l'Istituto possono essere ricevuti anche in forma pubblica amministrativa da un funzionario del Provveditorato Generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato dal Ministro delle finanze con suo decreto, e distaccato all'Istituto.

Tale funzionario è tenuto alla osservanza delle norme, delle leggi e dei regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il detto funzionario avrà la facoltà di autenticare con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le firme nelle scritture private in cui intervenga quale contraente l'Istituto.

L'Istituto corrisponderà al Ministero delle finanze l'importo della spesa rappresentante il trattamento economico di cui sia provvisto il funzionario distaccato presso l'Istituto.

(Approvato).

Art. 17.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha facoltà di affidare le sue ragioni, avanti qualsiasi giurisdizione, alla R. Avvocatura Erariale e di servirsi della medesima per la normale consulenza legale.

L'Istituto ha pure facoltà di avvalersi degli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni di Stato.

(Approvato).

Art. 18.

Lo Statuto determinerà le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 19.

Il ruolo tecnico speciale del Provveditorato Generale costituito da 28 impiegati di gruppo « A » e 37 impiegati di gruppo « B » è soppresso.

Gli impiegati del ruolo suddetto saranno trasferiti col grado da essi rivestito e con la loro anzianità di grado, nei corrispondenti gruppi dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione finanziaria su designazione del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle finanze.

Agli effetti di tale passaggio sono applicabili le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 68 del Regio decreto-legge 11 novembre 1923 n. 2395.

È in facoltà degli impiegati provenienti da altri ruoli di far domanda di ritornare con

l'attuale grado ed anzianità nei ruoli di origine. Tale domanda dovrà essere presentata entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

Qualora, per effetto di tali trasferimenti si verificasse nei singoli ruoli delle eccedenze rispetto al numero stabilito nelle tabelle organiche, i posti eccedenti verranno considerati in soprannumero e riassorbiti con le successive vacanze.

(Approvato).

Art. 20.

In relazione alla disposta soppressione di cui all'articolo precedente e per far fronte alle esigenze dei servizi amministrativi ed ispettivi del Provveditorato Generale, i ruoli organici delle carriere amministrative e d'ordine del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza di cui alla tabella n. 1 dell'allegato n. 2 del Regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, vengono modificati come appresso:

Gruppo A

Grado	Numero dei posti
6°	+ 1
7°	+ 2
8°	+ 4
9°	+ 5
10°	+ 4
11°	+ 4

Gruppo C

Grado	Numero dei posti
9°	+ 1
10°	+ 3
11°	+ 4
12°	+ 5
13°	+ 2

Art. 21.

Dal 1° luglio 1929 s'intendono soppressi lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato e l'Officina Governativa Carte-

Valori, e passano all'Istituto Poligrafico dello Stato le gestioni della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti, della *Gazzetta Ufficiale* e della Libreria dello Stato.

(Approvato).

Art. 22.

Entro il mese di febbraio 1929 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze le norme con le quali si dovrà provvedere al trapasso al nuovo Istituto delle gestioni amministrative dell'Officina Carte-Valori, dello Stabilimento Poligrafico, della *Gazzetta Ufficiale*, della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti e della Libreria dello Stato.

(Approvato).

Art. 23.

Dagli attuali impiegati ed operai dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, i quali, in conseguenza dell'assorbimento dello Stabilimento medesimo da parte del nuovo Istituto passano alla dipendenza di questo, non può il trapasso di gestione essere addotto al fine di considerare rescissi gli attuali rapporti di impiego, nè, d'altra parte, per tale fatto, può spettare loro alcun diritto a liquidare indennizzi od assegni qualsiasi.

Gli impiegati del ruolo dell'Officina Carte-Valori che vengono assunti dall'Istituto Poligrafico, anzichè ottenere il collocamento in disponibilità, liquideranno il trattamento di quiescenza loro spettante, al 30 giugno 1929, a mente delle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 24.

La disposizione dell'art. 34 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è estesa a favore degli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina Carte-Valori di Torino.

(Approvato).

Art. 25.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi » (N. 1641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 4, del Regio decreto-legislativo 21 febbraio 1919, n. 160, è sostituito dal seguente:

« La concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale, sono regolati dagli articoli 16 del codice penale ordinario e 587 e 588 del codice di procedura penale ordinario, restando sostituito al ministro della giustizia il ministro della guerra per i condannati dai tribunali militari per l'esercito ed il ministro della marina per i condannati dai tribunali militari marittimi, al procuratore generale l'avvocato generale militare e alla sezione di accusa il tribunale supremo militare in camera di consiglio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e alla votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente dell'Alta Corte di giustizia.

Prego l'onorevole segretario, Bellini, di fare l'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Borea d'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Cassis, Catellani, Cavallero, Chersich, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Contarini, Corbino, Corradini, Crespi, Crispolti.

Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Tullio, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Ferrari, Ferraris Maggiorino.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giordani, Gualterio, Guidi.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Piaggio, Pironti, Porro, Quartieri.

Rainieri, Rava, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Sca-

duto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Squitti, Suardo, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca.

Valenzani, Venturi, Vigliani, Volpi.

Zupelli.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di un membro supplente della Commissione d'istruzione permanente dell'Alta Corte di giustizia i signori senatori: Sanjust, De Blasio, Morpurgo, Giordano e Vigliani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo (Numero 1634):

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo firmato in Roma fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra l'Italia e la Germania, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato (N. 1631):

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofruticoli (N. 1629):

Senatori votanti	110
Favorevoli	101
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2258, recante variazioni al riparto fra i tagli delle monete d'argento (N. 1635):

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, che accorda facilitazioni fiscali allo zucchero ed allo spirito prodotto nelle colonie italiane (N. 1669):

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2288, concernente la proroga delle facoltà concessa al ministro per la pubblica istruzione di affidare l'incarico di curare l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia ad un professore di ruolo di altra Università (N. 1654):

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2350, relativo alla modifica della quota percentuale sul provento

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1928

della vendita dei sali commestibili da versare allo Stato a titolo d'imposta sul consumo (N. 1662):

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la Convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli (N. 1437):

Senatori votanti	110
Favorevoli	99
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni (Numero 1453):

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

Il Senato approva.

Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe (N. 1667):

Senatori votanti	110
Favorevoli	97
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca

variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino (N. 1617):

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, che estende le disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato (N. 1311):

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato (N. 1644):

Senatori votanti	110
Favorevoli	97
Contrari	13

Il Senato approva.

Competenza del Ministero della marina circa la concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale per i condannati dai tribunali militari marittimi (N. 1641):

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi » (N. 1651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 set-

tembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dare lettura dell'articolo unico.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, col quale fu disposto il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, del 27 ottobre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2132, e il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 124;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È raddoppiata, a decorrere dal 1° gennaio 1929, la misura delle quote fisse e di quella integrativa della imposta sui celibi, stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 124, in base alla delega legislativa contenuta nell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2130.

Art. 2.

Oltre alle eccezioni previste all'art. 1 del citato Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 124, sono dichiarati esenti dalla imposta sui celibi anche coloro che risultino permanentemente

inabili al lavoro o ricoverati in istituti di mendicizia o di cura, semprechè non posseggano reddito proprio alcuno da tenersi in calcolo nell'applicazione dell'imposta progressiva complementare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1928 — Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Aveva fatto presente a S. E. il Ministro delle finanze precedente, che in vari comuni, specie delle nostre valli lombarde, vi sono dei celibi, miserabili, mendicanti, cretini, deformi, inabili a qualsiasi lavoro, colpiti della tassa sui celibi, perchè possiedono una lurida capanna.

Questi infelici sono mantenuti a tutto carico della Congregazione di Carità o dei privati o del Comune.

L'esattore manda la intimazione di pagamento ed in mancanza procede a sequestri che poi non hanno nessun risultato.

Il fatto disgusta la popolazione ed impreca contro l'esattore che non ha nessuna colpa, perchè obbedisce alla legge.

Pregavo S. E. il Ministro delle finanze che volesse prendere un provvedimento a dare disposizioni in proposito.

S. E. il Ministro in data 28/2/28, mi rispondeva che nel primo momento di applicazione del nuovo tributo, non era il caso di apportare modificazioni alle norme legislative; mi assicurava però che aveva impartito istruzioni per

il tramite degli ispettori superiori alle Agenzie perchè nei casi segnalati avessero ad agire con senso di equità, ed abbandonare anche se necessario la tassazione.

È decorso quasi un anno dalla mia interrogazione ed ora che si deve rimaneggiare la legge per il raddoppiamento della tassa, faccio presente a S. E. il signor ministro la necessità di un provvedimento che escluda dalla tassa dei celibi i miserabili, infermi e deformati anche possessori di una misera capanna o di un orticello.

Faccio voti sia accolta la proposta aggiunta dall'Ufficio centrale, al quale rivolgo fervido ringraziamento e per parte mia propongo che all'art. 2° del Regio decreto 24 settembre corrente anno, le parole « Sono esclusi dalla « tassa i poveri infermi, deformati, inabili a qualsiasi forma di lavoro proficuo anche se possessori di un reddito imponibile in terreni o « fabbricati non superiore a lire 150 ».

MOSCONI. *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. L'onorevole Passerini ha fatto una proposta alla quale in massima ben volentieri aderisco. Faccio osservare anzitutto che l'art. 2 del decreto-legge in esame contiene già delle agevolazioni a questo proposito, in quanto esenta coloro che risultino permanentemente inabili a lavoro o ricoverati in Istituti di mendicizia o di cura, sempre che non posseggano reddito proprio alcuno da tenersi in calcolo nell'applicazione dell'imposta progressiva complementare.

Aderendo pertanto alla richiesta dell'onorevole Passerini propongo che al 1° comma di questo art. 2, si aggiungano le parole « ovvero sia posseggano soltanto un reddito imponibile in terreni e fabbricati non superiori complessivamente a lire 150 ».

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ringrazio vivamente S. E. il Ministro di aver accettata la mia proposta. Sono i casi pietosi che ho visto in diversi comuni, che mi hanno indotto a parlare in questo Consesso.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 2° del decreto con l'emendamento accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Art. 2.

Oltre alle eccezioni previste all'art. 1 del citato Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 124, sono dichiarati esenti dalla imposta sui celibi anche coloro che risultino permanentemente inabili al lavoro o ricoverati in istituti di mendicizia o di cura, semprechè non posseggano reddito proprio alcuno da tenersi in calcolo nell'applicazione dell'imposta progressiva complementare, ovvero sia posseggano soltanto un reddito imponibile in terreni e fabbricati non superiore complessivamente a lire 150.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Chi approva quest'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo unico del disegno di legge va emendato nei seguenti termini:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, col quale fu disposto il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi, con la modificazione aggiuntiva al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto approvato dal Senato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina » (N. 1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione entro il 1936 di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra » (N. 1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei trattati di pace e del Tesoro, nonché di quelli del bollo, del registro e del demanio » (N. 1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei Trattati di pace e del Tesoro, nonché di quelli del bollo, del registro e del demanio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei trattati di pace e del tesoro, nonché di quelli del bollo, del registro e del demanio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto » (N. 1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, che proroga di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, concernenti la istituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia Nazionale Forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato » (N. 1671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia Nazionale Forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1671).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi, e l'attività dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi e per l'economia delle regioni montane sono affidate al Ministero dell'Economia Nazionale, che ha alla sua dipendenza, per esercitarle, la Milizia Nazionale Forestale.

(Approvato).

Art. 2.

La Milizia Nazionale Forestale è chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell'Amministrazione forestale e cioè:

a) i servizi centrali forestali, presso il Ministero dell'Economia Nazionale;

b) i servizi provinciali forestali: tecnico, di vigilanza e di amministrazione;

c) quelli relativi ai rimboschimenti e agli incoraggiamenti alla selvicoltura e all'alpicoltura;

d) quelli dell'Azienda delle Foreste Demaniali dello Stato.

Alla Milizia Nazionale Forestale sono inoltre affidati i servizi di vigilanza sulla caccia, sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.

(Approvato).

Art. 3.

Tutto il personale addetto ai servizi dell'Amministrazione Forestale, centrali e provinciali, e così pure quello dell'Azienda delle foreste demaniali, eccettuato perciò solo quello dei ruoli provinciali di cui al successivo art. 9, fa parte della Milizia Nazionale Forestale. Questa è compresa fra le forze armate dello Stato quale Corpo tecnico militarizzato, e i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni sulla « Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale », in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Il personale della Milizia Nazionale Forestale è esente da qualsiasi chiamata e richiamo ordinario di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la R. Aeronautica.

L'impiego in genere della Milizia Nazionale Forestale sarà disciplinato da apposite disposizioni.

Il servizio della Milizia Forestale vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

La Milizia Nazionale Forestale dipende per la parte disciplinare direttamente dal Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, mentre per la parte tecnica e per ogni ragione amministrativa è alla diretta dipendenza del Ministero dell'Economia Nazionale.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il Corso speciale di istruzione forestale presso un R. Istituto superiore agrario e forestale del Regno, nonchè quello della Scuola complementare militare per la Milizia Nazionale Forestale di cui all'art. 11 della presente legge, e il periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'Economia Nazionale.

I sottufficiali sono assunti fra le persone aventi i requisiti da stabilire nelle norme di applicazione della presente legge, che abbiano frequentato con buon esito, la speciale Sezione della stessa Scuola complementare militare, per la preparazione e istruzione dei sottufficiali della Milizia Nazionale Forestale, in Vallombrosa.

I militi entrano in servizio dopo il corso di preparazione presso la Scuola per allievi militi forestali in Cittaducale e dopo la prova di idoneità.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale sono riuniti in unico ruolo, secondo la tabella organica A, annessa alla presente legge.

Agli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale, di grado inferiore a Console, in servizio alla data della presente legge, che abbiano titoli per essere ammessi al Corso speciale di istruzione forestale di cui al comma 1 dell'art. 4, è fatto obbligo di frequentare il predetto Corso e munirsi del relativo diploma di specializzazione.

Eguale obbligo è fatto a coloro che, essendo

sforniti di detti titoli, li acquistino entro l'anno 1933.

Quelli i quali non conseguiranno il diploma di specializzazione, non potranno essere destinati a servizi tecnici, nè essere promossi di grado.

Gli ufficiali in servizio alla data della presente legge sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi Istituti superiori agrari o alle Regie Scuole di ingegneria saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere promozioni.

(Approvato).

Art. 6.

Gli effettivi massimi di sottufficiali e di truppa previsti nella tabella B, unita alla presente legge, saranno raggiunti, anzichè nel termine dell'anno 1933, fissato dall'art. 2 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, entro l'anno 1935, gradualmente, in modo che al 1° luglio di ciascun anno risultino coperti 165 posti in più del numero di quelli coperti al 1° gennaio dell'anno precedente.

PRESIDENTE. Informo che il Ministero dell'Economia ha fatto presente che alla data del 1° gennaio deve sostituirsi quella del 1° luglio. Chi approva l'articolo, così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Agli effetti dei servizi forestali, tecnici e di vigilanza, il territorio del Regno è suddiviso in 8 comandi di Legione, corrispondenti ad altrettanti compartimenti con funzioni ispettive, di coordinamento e disciplinari, e 76 comandi di Coorte e Centuria, corrispondenti allo stesso numero di Ripartimenti forestali, con funzioni tecniche, di vigilanza e amministrative in diretto rapporto con i servizi centrali forestali.

Di norma gli ufficiali appartenenti alla Coorte o alla Centuria risiedono presso il Comando, nel Capoluogo del ripartimento.

I sottufficiali e la truppa sono dislocati dalle rispettive circoscrizioni ripartimentali, in distaccamenti, comandati da un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo capo, o in stazioni, comandate, secondo l'importanza, da Marescialli capo, Marescialli e Brigadieri,

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministro dell'Economia Nazionale, su richiesta del Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà all'Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia Nazionale Forestale, ed eccezionalmente anche quello dei ruoli provvisori civili, occorrente per i servizi di questa.

Gli ufficiali, sottufficiali e militi destinati a prestare servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali continueranno ad appartenere ai quadri e ruoli effettivi della Milizia Nazionale Forestale.

L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro dell'Economia Nazionale secondo le precedenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 9.

I ruoli tecnici (gruppo A e B) e d'ordine (gruppo C) del soppresso Real Corpo delle Foreste e quelli del personale forestale proveniente dall'ex regime austro-ungarico, nell'attuale consistenza, sono conservati come ruoli transitori, fino alla completa eliminazione del personale che ne fa parte.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli anzidetti potranno essere coperti mediante promozioni dai gradi inferiori, in guisa da non oltrepassare le percentuali fissate nella tabella C allegata alla presente legge. I posti che non saranno coperti verranno soppressi.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione della Milizia Nazionale Forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'Economia Nazionale, ed è composto come segue:

- il Console generale comandante della Milizia Nazionale Forestale;
- un rappresentante del Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
- il Capo del personale del Ministero;
- il Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali;

— un Ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto ministeriale.

Adempie le funzioni di Segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per eguale durata di tempo.

(Approvato).

Art. 11.

È fondata in Firenze una scuola complementare militare per la Milizia Nazionale Forestale.

La scuola avrà lo scopo di impartire l'istruzione militare agli allievi ufficiali della Milizia Nazionale Forestale e quello di provvedere, con speciale sezione avente sede in Vallombrosa, alla preparazione e istruzione dei sottufficiali.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro dell'Economia Nazionale, di concerto col Ministro delle Finanze, e con quello della Guerra, sarà provveduto all'ordinamento della scuola stessa.

La scuola di Amelia per gli allievi militi forestali funzionerà a tutto l'anno 1929, rimanendo dopo il suddetto anno soppressa.

(Approvato).

Art. 12.

È istituita la Milizia Forestale Ausiliaria.

Ad essa possono appartenere, come militi o graduati volontari, fino al grado di Vice brigadiere, le guardie campestri o i guardaboschi comunali che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e politiche e per precedente servizio militare.

Gli iscritti alla Milizia Forestale Ausiliaria sono armati e autorizzati a portare uno speciale distintivo al braccio, e possono vestire anche la divisa in particolari circostanze.

(Approvato).

Art. 13.

Le spese che si renderanno necessarie per la istituzione della Scuola complementare militare e della Milizia Forestale Ausiliaria, di cui ai precedenti articoli 11 e 12 faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Nazionale per l'esercizio finanziario 1928-1929 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 14.

Le spese comunque derivanti dall'applicazione della presente legge saranno contenute nell'esercizio 1928-29, entro i limiti dei fondi stanziati per la Milizia Nazionale Forestale colla legge del bilancio; e detti stanziamenti non potranno essere aumentati negli esercizi successivi se non, in quanto occorre, esclusivamente in relazione ai reclutamenti annuali previsti dal precedente art. 6.

(Approvato).

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto concerne i servizi contabili della Milizia Nazionale Forestale e dell'Azienda delle foreste demaniali.

(Approvato).

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Ministro dell'Economia Nazionale, di concerto col Ministro delle Finanze, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione della presente legge e a coordinare e riunire in testo unico le leggi sulla amministrazione forestale e sulla Milizia Nazionale Forestale.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella organica degli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale

UFFICIO	Grado	Numero dei posti
Console generale	5°	1
Consoli	6°	14
Primi seniori	7°	16
Seniori	8°	28
Centurioni	9°	100
Capi Manipolo	10°	190
Totale N.		349

TABELLA B.

Sottufficiali e truppa della Milizia Nazionale Forestale

GRADO	Numero	
Marescialli Maggiori	30	
Marescialli Capi	50	
Marescialli	180	
Brigadieri	200	
Vice Brigadieri	220	
Militi scelti	350	
Militi	3350	
Allievi Militi	120	
Totale N.		4500

TABELLA C.

Tabella dei posti di ruolo transitori del Real-Corpo delle foreste e dell'ex regime austro-ungarico da mantenere in servizio fino alla eliminazione.

GRADO	R. Corpo delle Foreste			Personale ex-regime austro-ungarico	
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Tecnico	d'Ordine
5°	1 %	—	—	—	—
6°	4 %	—	—	—	—
7°	5 %	—	—	—	—
8°	8 %	—	—	40 %	—
9°	31 %	33 %	5 %	60 %	—
10°	51 %	} 67 %	15 %	—	50 %
11°	—		25 %	—	} 50 %
12°	—	—	55 %	—	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali » (N. 1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette tipo « Nazionali ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia » (N. 1659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di Soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (N. 1658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito » (N. 1611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Dell'idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito giudica una Commissione di primo grado, le cui deliberazioni sono poi sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

In caso di discrepanza fra i giudizi della Commissione di primo grado e di quella di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di detta arma ed ai comandanti di corpo d'armata per quelli delle altre armi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura » (N. 1643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali » (N. 1598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda Foreste Demaniali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, numero 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali, è convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 » (N. 1637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni

al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta » (Numero 1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di fare l'appello nominale.

SIMONETTA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bonicelli, Brusati Roberto.

Cagni, Callaini, Catellani, Cavallero, Chersich, Ciruolo, Cito Filomarino, Contarini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti.

Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Marinis, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Porro.

Quartieri.

Rava, Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Scaduto, Schanzer, Scialoja, Setti, Sili, Simonetta, Sitta, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca.

Volpi.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi (N. 1651):

Senatori votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina (N. 1652):

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112, che modifica le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra (N. 1615):

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, concernente il riordinamento dei servizi delle concessioni governative, dei Trattati di pace e del Tesoro, nonchè di quelli del bollo, del registro e del demanio (N. 1653):

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, concernente proroga delle disposizioni del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, che istituì presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1614):

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato (N. 1671):

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico di una qualità di tabacchi lavorati nazionali (N. 1619):

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, riguardante la fusione della Cassa di soccorso per le Opere pubbliche in Sicilia col Banco di Sicilia (Numero 1659):

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, concernente l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (N. 1658):

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (N. 1611):

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura (N. 1643):

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali (N. 1598):

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con

Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (Numero 1637):

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2075, che disciplina l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti per mezzo della posta (N. 1607):

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia:

Senatori votanti	93
Maggioranza	47

Ebbero voti:

Il senatore Baccelli Pietro	61
» Credarò	4
Voti nulli o dispersi	3
Schede bianche	25

Eletto il senatore Baccelli Pietro.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulati il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto (N. 1633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1955, concernente la

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1928

riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali (N. 1626);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1928, n. 2109, concernente la proroga del termine stabilito nel Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, per la revisione delle utenze d'acqua in alcuni comuni del Lazio (N. 1610);

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 1645);

Ampliamento della provincia di Viterbo (N. 1646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (N. 1660);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia (N. 1625);

Agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti e disposizioni varie (H. 1650);

Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2360, autorizzante le spese per l'acquisto del Castello di Gradara (numero 1663);

Autorizzazione al Banco di Napoli a destinare 20 milioni delle disponibilità del suo credito fondiario in liquidazione in quote di partecipazione al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento (N. 1627);

Determinazioni delle unità legali di misura (N. 1600);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni (Numero 979);

Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato (N. 1620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1556, concernente provvedimenti per la ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza nell'Archidiocesi di Messina (N. 1622);

Modificazione all'articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sulla

assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (N. 1640);

Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino (N. 1670);

Approvazione della convenzione con la Società Anonima Ricupero Marittimi Genova (Sorima) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra (N. 1649);

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « Poderi di addestramento pratico alla agricoltura per giovani contadini » (N. 1656);

Istituzione di Uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le Capitanerie di porto (N. 1657);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1928, n. 2369 concernente disposizioni relative ai finanziamenti autorizzanti con il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di Enti del Friuli (N. 1664);

Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 (N. 1665);

Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928 (N. 1666);

Conversione in legge del Regio decreto 13-gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (N. 1064);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2298, con il quale il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore è prorogato al 28 febbraio 1929 (N. 1655);

Penalità in materia di imposte dirette (N. 1647).

La seduta è sciolta

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.